

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1193 in data 5 ottobre 2018

ELENCO APERTO ISTITUITO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 18/1998 E DELLA DGR N. IN DATA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI COMMISSARI LIQUIDATORI DI CUI ALLA L.R. 27/1998

Art. 1

Requisiti per l’iscrizione all’elenco aperto

L’iscrizione all’elenco aperto dei professionisti interessati all’attribuzione di incarichi è disposta previa verifica della sussistenza di almeno uno dei suddetti requisiti:

- a) iscrizione da almeno cinque anni negli albi dei revisori dei conti, degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei ragionieri, avendo esercitato per eguale periodo l’attività professionale e maturato specifica competenza nel settore della analisi e revisione di azienda;
- b) esperienza complessiva di almeno cinque anni nell’attività d’insegnamento universitario in materie economico-aziendali.

Art. 2

Condizioni e cause di impedimento per l’iscrizione all’elenco aperto

Le condizioni e le cause di impedimento per l’iscrizione all’elenco aperto sono le seguenti:

- a) dimissioni o mancata accettazione di precedente incarico conferito dall’Amministrazione, prodotte senza giustificato e oggettivo motivo;
- b) revoca di un precedente incarico, salvo che sia stata disposta per motivi non inerenti alla responsabilità diretta, esclusiva e personale del soggetto revocato;
- c) preesistente o intervenuto status di interdetto inabilitato o di soggetto sottoposto a misure di “protezione giudiziaria” ivi compresa l’amministrazione di sostegno ed ogni altra tipologia che comporti un effetto limitativo sulla capacità di agire del soggetto;
- d) applicazione di misure interdittive, seppure temporanee, disposte anche dall’ordine professionale di appartenenza;
- e) assoggettamento a procedura concorsuale;
- f) applicazione di misure di prevenzione disposte dall’autorità di vigilanza giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- g) condanne penali, anche in primo grado, o pendenza di procedimenti penali per:
 - uno dei delitti previsti nel Titolo XI del libro V del codice civile e, in quanto compatibili, con quelli dettati nel Titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle successive modifiche ed integrazioni;
 - un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria e valutaria che comportino condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi;
 - un qualunque delitto non colposo che comporti la reclusione per un tempo non inferiore ad un anno;
 - delitti che comportino, anche in primo grado, l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l’interdizione o la sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- h) l’esistenza di un rapporto organico di servizio ed onorario con una amministrazione pubblica; per i pubblici dipendenti è fatto salvo l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni in ossequio alla normativa sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Art. 3

Documentazione dei requisiti per l'iscrizione all'elenco aperto

1. Il possesso dei requisiti e l'assenza delle situazioni impeditive, sono autocertificati dall'interessato, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, unitamente ad ogni altro fatto, stato e qualità personale attinente alla specifica professionalità ed esperienza lavorativa maturata, ivi comprese le eventuali pendenze, a proprio carico, di procedimenti di cui all'art. 2, l'applicazione di provvedimenti di cui al medesimo articolo e la pendenza di azioni giudiziarie penali o civili, avviate in relazione ad atti compiuti nell'esercizio di funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti o imprese.
2. I professionisti sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione ed aggiornamento dei dati autocertificati.
3. La mancata comunicazione o la comunicazione di informazioni non veritiere costituisce grave inadempienza, da valutarsi ai fini della revoca dell'iscrizione.

Art. 4

Modalità di presentazione della domanda per l'iscrizione all'elenco aperto

1. La domanda, per l'inserimento all'elenco aperto regionale finalizzata al conferimento degli incarichi ai professionisti, deve essere presentata in bollo alla Struttura attività produttive e cooperazione su modello appositamente predisposto dalla medesima, tramite PEC all'indirizzo: industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it.
2. Il professionista deve aver assolto, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, l'adempimento relativo all'imposta di bollo mediante annullamento e conservazione in originale presso la propria sede o ufficio per eventuali successivi controlli della manca da bollo il cui numero di identificazione deve essere riportato sulla domanda.
3. Alla domanda deve essere allegata la fotocopia del documento di identità.
4. Alla domanda deve altresì essere allegato il curriculum vitae del professionista.

Art. 5

Procedura di iscrizione e aggiornamento dell'elenco aperto

1. Gli uffici competenti, accertata la regolarità della domanda di iscrizione e della documentazione concernente i requisiti, provvedono ad iscrivere il professionista all'elenco aperto.
L'elenco è aggiornato con periodicità almeno annuale da parte della Struttura regionale competente, sulla base di apposite dichiarazioni di permanenza dei requisiti rilasciate dagli interessati, previo avviso pubblicato sul sito web della Regione.
Nel caso di mancata presentazione di tali dichiarazioni nei termini prescritti la Struttura regionale competente provvede alla loro cancellazione dall'elenco.

Art. 6

Criteri affidamento degli incarichi

La scelta dei professionisti incaricati avviene nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) criterio di rotazione: gli incarichi sono attribuiti in modo da tendere alla uniformità della distribuzione tra i professionisti inseriti nell'elenco aperto; tale criterio deve essere coniugato con il criterio della massima efficienza, dovendosi privilegiare il conferimento di più incarichi al medesimo professionista, nei casi in cui risulti opportuna una gestione unitaria delle liquidazioni

ovvero in quelli in cui l'esiguità dell'attivo da realizzare consiglia l'aggregazione di più incarichi in modo da massimizzare le conseguenti sinergie operative e realizzare economie di scala;

b) criterio di gradualità: è opportuno, soprattutto qualora il soggetto prescelto non sia stato ancora oggetto di conferimento di incarichi, iniziare con l'affidamento di procedure di minori dimensioni e complessità in relazione alle quali riscontrare la capacità professionale e la efficacia dell'azione del professionista incaricato;

c) criterio del merito: in relazione alla comprovata efficacia nello svolgimento degli incarichi conferiti.

Art. 7

Situazioni impeditive per l'affidamento degli incarichi

Costituiscono cause impeditive per l'affidamento degli incarichi:

- a) l'esercizio di funzioni di amministrazione, direzione o controllo nell'impresa insolvente ovvero l'ingestione in qualsiasi modo nella medesima;
- b) lo status di coniuge, parente e affine entro il quarto grado dell'imprenditore insolvente, se persona fisica, ovvero delle persone che hanno esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo nell'impresa insolvente;
- c) lo status di creditore ed debitore dell'impresa insolvente;
- d) la prestazione di attività professionale a qualunque titolo, nei due anni anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza a favore dell'impresa insolvente.

Art. 8

Cause di sospensione degli incarichi

1. Costituiscono causa di sospensione dalle funzioni di commissario liquidatore le seguenti situazioni:

- a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e);
- b) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) con sentenza non definitiva;
- d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2. Possono costituire causa di sospensione dalle funzioni di commissario liquidatore le seguenti situazioni:

- a) notifica di informazione di garanzia o rinvio a giudizio per delitto non colposo;
- b) avvio del procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 9

Procedura di affidamento degli incarichi

1. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione al conferimento dell'incarico ad un professionista iscritto nell'elenco aperto, tenendo conto delle indicazioni fornite dai competenti uffici, sulla base dei criteri di cui all'art. 6.

2. Il professionista deve formalizzare l'accettazione dell'incarico entro 5 giorni dalla ricezione dell'atto di nomina, pena decadenza dell'incarico medesimo.

Art. 10
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del regolamento UE 2016/679, le informazioni fornite dagli interessati verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite, nel rispetto delle disposizioni del regolamento medesimo. A tal fine, al modello di domanda di cui all'art. 4, verrà allegata apposita informativa sulla protezione dei dati personali. Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente della struttura attività produttive e cooperazione dell'Amministrazione regionale.